PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

DETERMINAZIONE N. 1835

IN DATA 25-07-2012

Oggetto: ENERSEL s.p.a. – Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la modifica dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico situato nell'alveo del torrente Cervo in Regione Gabbi nel Comune di Biella.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla ENERSEL s.p.a. per la modifica dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico situato nell'alveo del torrente Cervo in Regione Gabbi nel Comune di Biella in data 23/04/2012, ns. prot. n 18784.

Dato atto che relativamente al procedimento in oggetto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 7/5/2012 questa amministrazione ha indetto Conferenza dei Servizi allo scopo di valutare la domanda ed individuato l'estensore del presente atto quale Responsabile del Procedimento;
- con nota n. 20797 del 08/05/2012 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento;
- con comunicazione n. 20800 del 8/5/2012 è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- è stata formalizzata la richiesta di integrazioni a seguito della prima seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 24752 del 4/6/2012;
- il proponente ha fatto pervenire i chiarimenti con nota assunta al prot. n. 28000 del 21/6/2012 della Provincia di Biella

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi, tenutasi nelle date del 31/05/2012 e del 17/07/2012.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 17/7/2012 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Biella ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- autorizzazione Paesaggistica del Comune di Biella ai sensi del Lgs 42/2004;
- autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 17/7/2012 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

- Provincia di Biella: Presente alla Conferenza dei Servizi. Parere non espresso. Autorizzazioni di competenza: nessuna. La Provincia di Biella presente in Conferenza in qualità di autorità competente per le istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, nel caso specifico non deve pronunciarsi su specifiche autorizzazioni in capo all'Ente.
- Comune di Biella: non presente. Autorizzazioni concesse:
 - Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
 - Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Lgs 42/2004.
- **ENEL s.p.a.:** non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di gestore della rete, senza diritto di voto, secondo quanto disposto dalla parte III, punto 14.10, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di gestore nazione dei servizi elettrici da fonte rinnovabile, senza diritto di voto, secondo quanto disposto dalla parte III, punto 14.10, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- Ufficio delle Dogane: Non presente alla Conferenza dei Servizi. Non esprime parere. Autorizzazione da concedere: nessuna. Invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: <u>non presente.</u> Autorizzazione da concedere: nessuna. Invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- A.S.L. BI di Biella: Non presente. Autorizzazione da concedere: nessuna. Invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- Regione Piemonte: non presente. Autorizzazioni concesse:
 - Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523 del 1904:
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione da concedere: nessuna. Invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco non presente alla Conferenza dei Servizi. Non esprime parere. Autorizzazione da concedere: nessuna. Invitata alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte: non presente. Autorizzazione concessa:

- Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente alla Conferenza dei Servizi. Autorizzazione concessa: nessuna. Invitata alla Conferenza dei Servizi in forza della disposizione di cui alla parte III, punto 13.3, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso:
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:
 - a) non sono stati espressi pareri positivi nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte dei soggetti competenti in quanto assenti;
 - b) non sono stati espressi pareri positivi di Enti titolari del potere di rilascio di atti di assenso trasmessi con parere scritto;
 - c) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "Lavori della Conferenza dei Servizi"), da parte:
 - Del Comune di Biella.
 - Della Regione Piemonte.
 - Della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza dei Servizi, parte integrante dei relativi verbali.

Viste le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 17/07/2012; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella:

- 1. dovrà essere sempre garantita, a cura del soggetto autorizzato, la piena efficienza del manufatto in progetto nonché il completo abbattimento del manufatto di ritenuta flessibile in caso di superamento del tirante indicato (carico di 0,20 m sopra la soglia):
- 2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto

- Idrogeologico di Biella;
- 6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di successiva specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
- 7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo:
- 8. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella dell'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 9. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella;
- 10. il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque:
- 11. il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella si riserva la facoltà di modificare o revocare il proprio parere imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- 12. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri Organi Amministrazioni od Enti (D.Lgs. 42/2004, L.R. 45/89, ecc.) da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione conclusiva.

Comune di Biella:

13. dovrà essere verificata la modifica dello stato dei luoghi a lavori eseguiti attraverso la rappresentazione tramite render con lo stato dei luoghi reale e la simulazione dell'inserimento e che siano individuati i punti di percezione del manufatto dal

paesaggio circostante, tramite rappresentazione fotografica;

14. ai sensi della L.R. 52/00 i cantieri che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi sono oggetto di deroga temporanea al superamento dei valori limite di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico previsti dalla vigente normativa e riferiti alla classificazione acustica del territorio comunale. Prima dell'inizio dei lavori dovrà pertanto essere valutata la necessità, anche in relazione all'area di intervento, di acquisire il relativo provvedimento, inoltrando, con congruo anticipo, istanza di deroga.

Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Torino, Asti Cuneo, Biella e Vercelli:

15. Vengano utilizzati materiali e relative colorazioni tali da consentire un inserimento armonico con il contesto".

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati:
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, acquisito in quanto assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90;
- ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella, le istanze di modifica di impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DM 10/9/2010 (3 Ottobre 2010) come quello in esame, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, devono essere presentate o adeguate in funzione dei costi parziali di ripristino derivanti dalla modifica stessa;
- ai sensi della Deliberazione richiamata al punto precedente, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono state stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

- 1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto presentato da ENERSEL s.p.a. in data 23/04/2012, ns. prot. n 18784, per la modifica dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico situato nell'alveo del torrente Cervo, in Regione Gabbi, nel Comune di Biella.
- 2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:

permesso di Costruire del Comune di Biella ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001;
autorizzazione Paesaggistica del Comune di Biella ai sensi del Lgs 42/2004;
autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;

- 3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
- 4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni (eccezion fatta per le opere soggette ad autorizzazione idraulica per le quali sono stati prescritti termini più restrittivi); decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
- 5. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
- 7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 8. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- 9. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 11. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
- 12. Di stabilire che entro la data di avvio dei lavori, la società autorizzata dovrà provvedere al presentazione, al Comune sede dell'impianto, di idonee garanzie finanziarie in misura pari al 50 % del valore delle opere di rimessa in pristino quantificate da apposita perizia giurata prodotta nel corso del procedimento; nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 14 dell'allegato alla D.G.R. 30/1/2012 n. 5 3314.
- 13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune interessato dall'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì	IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA (Dott. Davide Zanino)	
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al		
II Funzionario Responsabile	Il Segretario Generale	

DATI IDENTIFICATIVI		
Denominazione Società Madre ENERSEL s.p.a.		
Codice Azienda		
Codice fiscale n. 02439680022		
Partita IVA n. 02439680022		
Sede legale:		
Provincia: Biella		
CAP 13900		
Comune: Biella		
Località:		
Indirizzo: via Corradino Sella n. 10		
Tel:		
E-mail: <u>ENERSEL@MYPEC.EU</u>		
Denominazione unità locale operativa: Centrale idroelettrica Enersel		
Codice Provinciale		
Provincia: Biella		
CAP 13900		
Comune: Biella		
Località: Regione Gabbi		
Indirizzo: ==		
Tel.: ==		
E-mail: ==		
Autorizzazioni concesse:		
permesso di Costruire del Comune di Biella ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;		
 autorizzazione Paesaggistica del Comune di Biella ai sensi del Lgs 42/2004; autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904. 		

PROGETTO PRESENTATO E INTEGRAZIONI

PRESCRIZIONI

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella:

- dovrà essere sempre garantita, a cura del soggetto autorizzato, la piena efficienza del manufatto in progetto nonché il completo abbattimento del manufatto di ritenuta flessibile in caso di superamento del tirante indicato (carico di 0,20 m sopra la soglia);
- 2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella;
- 6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di successiva specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
- 7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- 8. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella dell'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 9. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella;

- 10. il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 11. il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella si riserva la facoltà di modificare o revocare il proprio parere imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- 12. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri Organi Amministrazioni od Enti (D.Lgs. 42/2004, L.R. 45/89, ecc.) da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione conclusiva.

Comune di Biella:

- 13. dovrà essere verificata la modifica dello stato dei luoghi a lavori eseguiti attraverso la rappresentazione tramite render con lo stato dei luoghi reale e la simulazione dell'inserimento e che siano individuati i punti di percezione del manufatto dal paesaggio circostante, tramite rappresentazione fotografica;
- 14. ai sensi della L.R. 52/00 i cantieri che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi sono oggetto di deroga temporanea al superamento dei valori limite di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico previsti dalla vigente normativa e riferiti alla classificazione acustica del territorio comunale. Prima dell'inizio dei lavori dovrà pertanto essere valutata la necessità, anche in relazione all'area di intervento, di acquisire il relativo provvedimento, inoltrando, con congruo anticipo, istanza di deroga.

Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Torino, Asti Cuneo, Biella e Vercelli:

15. Vengano utilizzati materiali e relative colorazioni tali da consentire un inserimento armonico con il contesto".